



**CITTA' di GALATONE**  
Prov. di Lecce  
**DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**  
**N. 164 DEL 09/08/2023**

**OGGETTO: Approvazione accordo bonario tra la Sig.ra ...omissis... e il Comune di Galatone, con la compensazione del credito vantato dalla stessa nei confronti del Comune e i tributi locali non versati.**

L'anno 2023, il giorno 9 del mese di agosto alle ore 13:42 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
<b>FILONI Flavio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>GATTO Biagio</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>DORATO Caterina</b>	<b>Assessore</b>		<b>Sì</b>
<b>BOVE Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>MORETTO Valentino</b>	<b>Assessore</b>		<b>Sì</b>
<b>ANTICO Pina</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>2</b>

In Presenza \_

In Videoconferenza X

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Fabio BOLOGNINO**

**Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio** il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

**Esaminata** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

**Ritenuta** detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

**Visto** il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

**Ad unanimità** di voti resi nelle forme di legge

**Delibera**

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Il Sindaco**

**FILONI Flavio**

**Il Segretario Generale**

**Dott. Fabio BOLOGNINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 186 del 07/08/2023</b>		
<b>SETTORE PROPONENTE</b> 1° Settore: Affari Generali e Legali	<b>SERVIZIO</b>	<b>Istruttore</b> <b>Avv. Christian Valentino Casarano</b>
<b>OGGETTO</b>	Approvazione accordo bonario tra la Sig.ra ...omissis... e il Comune di Galatone, con la compensazione del credito vantato dalla stessa nei confronti del Comune e i tributi locali non versati.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
<b>Istruttore</b> <b>Avv. Christian Valentino Casarano</b> _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 07/08/2023 <b>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</b> Avv. Christian Valentino Casarano ( FIRMA DIGITALE )	
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 08/08/2023 <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b> Dott.ssa Serena Nocco	

**SEDUTA DEL 09/08/2023 ORE 13:42 ESITO: APPROVATA**

Il Segretario Generale  
Dott. Fabio BOLOGNINO  
\_\_\_\_\_

## TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Approvazione accordo bonario tra la Sig.ra ...omissis... e il Comune di Galatone, con la compensazione del credito vantato dalla stessa nei confronti del Comune e i tributi locali non versati.
---------	--

**Vista** la deliberazione n. 12 del 23/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022/2024;

**Vista** la deliberazione n. 15 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

**Viste** le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”*.

**Visti** inoltre:

- il D.Lgs n. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- l'art. 1965 del codice civile;
- il *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13.08.2020;
- visto il *“Regolamento generale delle entrate tributarie”* del comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/2020;
- il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con delibera di G.M n° 93/2018;
- lo Statuto Comunale;

**Premesso** che:

- la Sig.ra ...omissis... (generalità agli atti del procedimento), titolare dell'omonima ditta individuale, ha fornito materiale di cancelleria e servizi di copisteria al Comune di Galatone, per un importo complessivo di € 10.616,99;
- in data 22/10/2020 (prot. n. 23243) la suddetta Sig.ra notificava al Comune il decreto ingiuntivo n. 2031/2020, avente giudizio R.G. n. 6622/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Lecce – Sez. Commerciale, con cui ingiungeva al comune di Galatone il pagamento della complessiva di € 10.616,99, oltre interessi e compensi legali;
- il Comune di Galatone, con nota a mezzo pec del 28.06.2021- prot. n. 16273, a firma del Responsabile dell'Ufficio Avvocatura, contestava l'ammontare delle somme ingiunte, eccettuando

di avere provveduto al pagamento di alcune fatture, mentre altre erano ancora in fase di liquidazione ed altre ancora non risultavano essere state inviate all'Ente comunale, richiedeva pertanto la disponibilità della Sig.ra ...*omissis*... ad una definizione bonaria della procedura;

- la Sig.ra ...*omissis*..., a mezzo del proprio procuratore Avv. Maurizio My con nota pec del 19/07/2021 – prot. n. 18455, prestava la disponibilità alla definizione transattiva della lite, merce il pagamento in suo favore delle fatture regolarmente emesse ed inviate al Comune di Galatone e da quest'ultimo non ancora liquidate, oltre al pagamento delle spese della procedura giudiziale;
- il Comune di Galatone, con nota pec del 23/07/2021 – prot. 18892, a firma del Responsabile dell'Ufficio Avvocatura, trasmetteva alla Sig.ra ...*omissis*... i termini dell'accordo transattivo come di seguito specificati:
  - “Pagamento da parte del Comune in favore della Sig.ra Serra delle fatture:
  - n. 2/E del 30/06/2016, importo €. 666,30;
  - n. 12/pa del 22/11/2016, importo €. 855,00;
  - n. 7/E del 27/11/2017, importo €. 255,00;
  - n. 5/E del 27/11/2017, importo €. 2.890,00;
  - n. 3/E del 27/11/2017, importo €. 727,51.
  - Pagamento da parte del Comune in favore della Sig.ra ...*omissis*... delle spese della procedura giudiziale pari ad €. 1.611,91.
  - Rinuncia da parte della Sig.ra Serra ad ogni altra somma, compresi interessi, portata dal decreto ingiuntivo n. 2031/2020 (prot. Comune n. 2324/2020).”;
- la Sig.ra ...*omissis*..., a mezzo del proprio procuratore Avv. Maurizio My con nota pec del 23/07/2021 – prot. n. 18913, dava la propria disponibilità a definire la lite merce il pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad €. 7.005,72, a fronte dei 10.616,99 €. oltre interessi moratori ingiunti;

**Atteso che:**

- sulla scorta degli atti di accertamento tributari notificati dal Comune di Galatone, la predetta Sig.ra risulta essere debitrice nei confronti dell'Ente comunale per il mancato pagamento dei tributi locali;
- è volontà delle parti, con reciproche concessioni, definire bonariamente la pendente lite;

**Ritenuto**, pertanto, di poter condividere l'attività di definizione stragiudiziale della lite posta in essere dall'Avvocatura Comunale, autorizzando la compensazione del credito di €. 7.005,72 vantato dalla Sig.ra ...*omissis*... con il pari importo dei tributi locali da quest'ultima dovuti al Comune di Galatone, a completa definizione e rinuncia dell'azione giudiziaria e relativi interessi, sopra riportata;

**Rilevato che:**

- secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte dei Conti anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parti ex art. 1965 c.c. (cfr. tra le altre Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009),
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000 appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a

quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione come precisato dalla Corte dei Conti (cfr. *ex multis* Sez. di Contr. per il Piemonte delibera n. 345/2013), invero tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale;
- come stabilito al punto n. 104 del principio contabile n. 2 "*Gestione nel sistema del bilancio*", approvato in data 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000. L'Osservatorio, nel punto 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire ad un accordo, dunque l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Piemonte, del. n. 20/2012/SRCPIE).

**Tenuto presente**, altresì, che per verificare l'opportunità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, anzitutto, oltre che al rispetto delle norme di diritto civile, il comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sez. Reg. Contr. Lombardia – (delibera n. 806 del 27/04/2010) ha affermato che l'ente locale deve ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo, in particolare si impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo. La Corte prosegue stabilendo che secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (*rectius*, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro), pertanto la premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (già instaurata o probabile) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione. La Corte conclude affermando che uno degli elementi che l'ente

deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali.

**Valutato** pertanto conveniente, per tutte le considerazioni sinora espresse, definire la controversia in parola onde evitare maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che un'eventuale definizione giudiziale dello stesso esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di interessi che per spese di giudizio.

**Dato atto** che, sulla scorta delle considerazioni espresse nella delibera di cui innanzi, la presente definizione transattiva non necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di revisione, non afferendo a procedimento che deve concludersi con una delibera del Consiglio Comunale e non trattandosi di ipotesi riconducibile al concetto di debito fuori bilancio, come ormai costantemente ribadito dalla Corte dei Conti in materia di accordi transattivi.

**Richiesti e acquisiti**, sulla presente proposta, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare e autorizzare** la definizione in via stragiudiziale del giudizio descritto nella parte narrativa del presente atto, con la compensazione del credito di €. 7.005,72 vantato dalla Sig.ra ... *omissis*... con il pari importo dei tributi locali da quest'ultima dovuti al Comune di Galatone, a completa definizione e rinuncia dell'anzidetta azione giudiziaria e relativi interessi;
- 3) **di demandare**, per l'effetto, ai Responsabili dei Settori, rispettivamente assegnatari delle fatture oggetto della presente definizione, la formulazione e sottoscrizione dell'accordo transattivo con la Sig.ra ...*omissis*... secondo i termini come sopra approvati e autorizzati;
- 4) **di demandare** al Responsabile del Settore Sviluppo Economico Attività Produttive – Tributi, l'adozione degli atti gestionali esecutivi del suddetto accordo transattivo, relativi alla compensazione, ai sensi del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Galatone, dei debiti tributari non corrisposti al Comune dalla Sig.ra ...*omissis*... fino a concorrenza del credito da quest'ultima vantato come definito con la presente deliberazione;
- 4) **di dare atto** che sono rispettati gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;
- 6) **Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.lgs. n. 267/2000.**